Ministero della cultura
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA
BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V

Prot. n. vedi intestazione digitale
Class 34.01.04/91/2021
Allegati 1

Al **Direttore Generale della Soprintendenza Speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma**
Al **Direttore della Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo**
Ai **Soprintendenti Archeologia, belle arti e paesaggio**
Ai **Direttori dei Parchi Archeologici**

E p.c.

Al **Capo di Gabinetto**
Al **Capo dell'Ufficio Legislativo**
Al **Segretario Generale**

CIRCOLARE

OGGETTO: **DL 77/2021, convertito con modifiche dalla L. 108/2021 (*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure) - Nuovo Art. 25 c.2-*quinquies* del D.Lgs.152/2006 (Art.20 comma 1 del DL 77/2021)**
Parere dell'Ufficio Legislativo prot.n.2462 del 28/01/2022 - Trasmissione

A seguito dell'entrata in vigore del DL 77/2021, convertito con modifiche dalla Legge 29 luglio 2021 n.108, questa Direzione Generale con nota prot. n.44006 del 30/12/2021 ha formulato un quesito all'Ufficio Legislativo sulla corretta interpretazione ed applicazione del nuovo comma 2-*quinquies* dell'art.25 del D.Lgs.152/2006 (cfr. art.20, comma 1, del DL 77/2021), ovverosia se l'autorizzazione paesaggistica, di cui all'art. 146 del D.Lgs.42/2004, sarà rilasciata dal Direttore generale del Ministero della cultura (*di seguito MiC*), quale amministrazione competente ai sensi

del comma 2 dell'art.146, in sede di concerto per l'adozione del provvedimento di VIA, acquisito il parere del Soprintendente competente.

Si osservava nel quesito, in merito alla competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, che il comma 2-*quinquies* del citato art.25 si limita a precisare che il concerto '*comprende*' l'autorizzazione ex art.146, null'altro disponendo; tantomeno si rinvengono nel DL 77/21 ulteriori disposizioni che si discostino da quanto previsto dall'art.146, per cui, fatto salvo il potere di delega agli enti indicati al comma 6 dell'art.146, spetta alla Regione la competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, una volta acquisito il parere vincolante del Soprintendente.

L'Ufficio Legislativo ha quindi espresso il proprio parere con nota prot. n. 2462 del 28/01/2022 (**All.1**), ritenendo che, in applicazione di quanto dispone il comma 2-*quinquies* dell'art.25 del D.Lgs.152/2006, la valutazione sulla conformità paesaggistica del progetto discende direttamente, quale effetto di legge, dal rilascio del concerto del competente organo del MiC, reso in sede di valutazione di impatto ambientale.

Le esigenze di semplificazione procedimentale, che derivano dalla novità in oggetto, precisa l'Ufficio legislativo, se determinano una concentrazione della valutazione degli interessi pubblici in un unico procedimento, che si conclude con il decreto di VIA, non implicano l'esclusione della valutazione di conformità paesaggistica del progetto, che dovrà però effettuarsi contestualmente alla valutazione di compatibilità ambientale.

Ai fini della riunione dei due procedimenti, prima distinti, la citata norma richiede che gli elaborati progettuali, presentati dal proponente, consentano, per livello di completezza, la compiuta redazione della relazione paesaggistica, così da garantire un'esaustiva e piena valutazione dei possibili impatti del progetto sui beni paesaggistici; tutto ciò, evidenzia questa Direzione Generale, in ragione dell'imprescindibile ed autonoma valenza del giudizio di compatibilità paesaggistica, per quanto consequenziale alla VIA.

Gli Uffici periferici, competenti a svolgere l'istruttoria, in linea con le citate esigenze di accelerazione e di semplificazione procedimentale e nel rispetto delle Linee guida fornite con Circolare n. 11 del 08/03/2022, qualora gli elaborati progettuali presentati non siano adeguatamente sviluppati ai fini della relazione paesaggistica, dovranno *in primis* valutare se richiedere un'integrazione istruttoria, entro un termine compatibile con le precise scadenze temporali imposte dal procedimento di VIA. Tale termine, per le richiamate esigenze procedimentali, non potrà che coincidere con il termine previsto per la richiesta delle integrazioni

documentali nell'ambito del procedimento di VIA, per cui gli Uffici periferici dovranno espressamente indicare nella medesima richiesta in apposite distinte sezioni, se si tratta di integrazioni relative alla VIA, o relative al procedimento di autorizzazione paesaggistica.

Detti Uffici, quindi, valutata preliminarmente l'adeguatezza del livello degli elaborati progettuali e richieste le eventuali integrazioni, formuleranno, sulla base delle proprie valutazioni da rendersi ai fini del parere tecnico istruttorio di VIA di questa Direzione generale, anche il parere relativo al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica nell'ambito del procedimento di VIA; trasmetteranno poi a questa Direzione Generale, in un unico parere endoprocedimentale ma in apposite distinte sezioni, entrambe le valutazioni, ai fini dell'impatto ambientale e della conformità/ compatibilità paesaggistica del progetto, in stretta e vigile osservanza dei termini perentori previsti per il procedimento di VIA.

Qualora il proponente non presenti o non integri, entro le scadenze indicate, gli elaborati progettuali, o comunque tali elaborati non siano ritenuti sufficienti ai fini della compiuta redazione della relazione paesaggistica, il concerto reso dal Direttore Generale del MiC concernerà unicamente la valutazione di impatto ambientale ma dovrà, al contempo, esplicitare le ragioni per cui l'atto di concerto non comprende anche l'autorizzazione paesaggistica.

In tal caso, e qualora la valutazione di impatto ambientale sia favorevole, al concerto del Direttore generale del MiC dovrà far seguito su istanza del proponente e, dunque, come procedimento separato e distinto, l'avvio del procedimento di autorizzazione paesaggistica, come disciplinato dall'art.146 del D. Lgs.42/2004, per cui sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la Regione e l'ente delegato, in qualità di amministrazioni competenti.

Si invia la presente anche al Segretario Generale perché valuti l'opportunità di inoltrarla ai Segretariati regionali del MIC, per la successiva trasmissione alle Regioni di rispettiva competenza.

Avv. Barbara Pillon
Supporto Ales S.p.A.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Arch. Rocco Rosario Tramutola

IL DIRETTORE GENERALE
Arch. Federica GALLONI

MINISTERO DELLA CULTURA
Servizio V – Tutela del Paesaggio
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it